



CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 28-02-2018	OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018
------------------------	---

L'anno *duemiladiciotto* addi *ventotto* del mese di *febbraio* alle ore *19:05* nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in sessione *Ordinaria* ed in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano:

Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza	Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
Veronese Maura	P	Braghin Cinzia	P
Mancin Dorianò	P	Boscarato Luca	P
Marangon Albino Fabrizio	P	Marangon Franceschina	P
Mantovan Valeria	P	Gennari Geremia Giuseppe	P
Tessarìn Marialaura	P	Vianello Ivano	P
Ferro Adam	P	Giacon Thomas	A
Capanna Michele	P	Gennari Silvia	P
Finotti Cecilia	P	Tessarìn Alessia	A
Marinelli Nicola	P		

Presenti: 15 Assenti: 2

Invitato alla seduta senza diritto di voto ai sensi dell'art.22 dello Statuto Comunale, l'assessore esterno

Cognome e nome: Crivellari Diego	Presenza: A
----------------------------------	-------------

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Gerlando Gibilaro.

Ferro Adam nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Finotti Cecilia

Braghin Cinzia

Vianello Ivano

e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Richiamata la discussione unificata dei primi 5 punti all'ordine del giorno di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.2.2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 29/07/2015 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 29/04/2016 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.43 del 28.02.2017 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, prevedendo espressamente *“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

CONSIDERATO che il comma 14, dell'art. 1, della legge di stabilità 2016 con il quale è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è stato modificato né abrogato dalla legge di stabilità 2018 n. 205 del 27/12/2017;

CONSIDERATO che la legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” del 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) all'art. 1 comma 37 prevede che all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: “ e 2017” sono sostituite dalle seguenti “, 2017 e 2018”;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”;

VISTO che con la legge di stabilità 2018 al citato articolo 1, comma 37:

lettera a) proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2018, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016 e 2017, con delibera del consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1 comma 37 della legge 27/12/2017 n.205 (legge di stabilità 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 43 del 06/08/2014, n. 20 del 29/07/2015, n. 19 del 29/04/2016 e n.43 del 28/02/2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;

RITENUTO dunque di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per gli anni 2016 e 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando le seguenti aliquote:

ALIQUOTA 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALIQUOTA 1,0 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALIQUOTA 0,0 per mille Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

RICHIAMATO l'art 4, c. 4 del regolamento comunale TASI che dispone: “ *L'occupante versa la TASI nella misura del 20 (venti) per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*”;

ATTESO che con deliberazione n. 49 del 15/11/2017 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

EVIDENZIATO inoltre che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm. e che tale invio deve essere effettuato dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28/02/2018;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALiquota 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALiquota 1,0 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALiquota 0,0 per mille Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

3) di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, quantificato in via presuntiva in € 37.428,00, alla cui copertura è diretta, sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI al netto del fondo pluriennale vincolato
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	€ 459.016,00
GESTIONE RETE STRADALE: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	€ 316.220,93
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 775.520,03
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 544.390,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 15.455,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 200.039,20
SERVIZIO POLIZIA LOCALE: escluse quote finanziate da proventi codice della strada	€ 354.731,76
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 2.665.372,92
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI 2018	€ 37.428,00

4) di dare atto che:

- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto dell'articolo 1, comma 677 della Legge 147/2013;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 in data 06/08/2014;
- che il presente atto viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997.

5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art.124 del D.lgs n.267/2000, la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line;

La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 12, n. 3 contrari (Consiglieri Gennari Geremia Giuseppe, Vianello Ivano e Gennari Silvia), voto espresso per alzata di mano, essendo 15 i Consiglieri presenti e votanti.

SU proposta del Presidente;

CON VOTI favorevoli n.12, contrari n. 2 (Consiglieri Vianello Ivano e Gennari Silvia) e n. 1 astenuto (Consigliere Gennari Geremia Giuseppe) espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Ferro Adam

Il Segretario Generale
F.to Gibilaro Gerlando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 15-03-2018

L'INCARICATO
Zanetti Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li

Il Funzionario Incaricato
